

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni - Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. TUDINO A. - rel. Consigliere

Dott. VENEGONI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 22 gennaio 2020, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilita' dell'appello proposto da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Marsala del 22 giugno 2018, con la quale la medesima e' stata condannata alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputata per mezzo del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure ad un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con un primo punto, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla declaratoria di inammissibilita', resa fuori dei casi consentiti, in quanto l'argomentazione della sentenza sconta tutta la propria illogicita' laddove ripercorre le specifiche deduzioni svolte con il gravame, in tal modo smentendo la reputata genericita' dell'appello.

Per altro verso, si evidenzia come l'impugnazione di merito avesse puntualmente contestato, anche per via documentale, l'assegnazione dell'alloggio all'imputata in epoca successiva alla data di consumazione indicata in imputazione, introducendo una questione rilevante rimasta invece ignorata; la genericita' della contestazione rispetto all'aggravante del mezzo fraudolento ritenuta, in violazione dell'articolo 521 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimita'.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

1.La declaratoria di inammissibilita' dell'appello resa dalla Corte territoriale impone talune considerazioni preliminari.

1.1. La materia delle impugnazioni costituisce uno degli ambiti sui quali la L. 23 giugno 2017, n. 103 ha piu' profondamente inciso.

1.1.1. In linea con la ratio ispiratrice della riforma - finalizzata alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia dei procedimenti impugnatorii - la legge citata e' intervenuta in duplice direzione, declinando, da un lato, un nuovo modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito al quale si raccorda l'onere di specificita' dei motivi di ricorso e, dall'altro, rimodulando, in coerenza con siffatto modello, i requisiti formali di ammissibilita' dell'impugnazione.

Viene, in tal senso, ad essere valorizzata l'intima correlazione funzionale tra struttura dell'argomentazione della sentenza e forma dell'atto di impugnazione: la sentenza, difatti, deve rappresentare gli elementi dimostrativi ed esplicitare compiutamente le determinazioni del giudice, mentre l'atto di impugnazione dovra' correlarsi - criticamente - ai capi, ai punti (V. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 e, di recente, Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, in motivazione), alle questioni processuali e probatorie contenute nella decisione attraverso la prospettazione di richieste ed argomentazioni, in fatto e in diritto, compendiate in motivi dotati di adeguata specificita'.

1.1.2. In tale prospettiva, il legislatore ha innanzitutto modificato l'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), prevedendo che la sentenza debba contenere "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 533, comma 2, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilita' civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali".

Attraverso la ridefinizione della lettera e) dell'articolo in disamina, sono stati puntualizzati una serie di elementi gia' ricompresi all'interno della motivazione della sentenza, ma non esplicitamente richiesti dalla legge, al fine di presidiare, attraverso l'esplicitazione del percorso logico seguito dal giudice, garanzie di liberta' del cittadino, in linea con l'articolo 111 Cost..

In tal senso, "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" viene a costituire il baricentro dell'apparato giustificativo-motivazionale della sentenza e ad esso si parametra un analogo rigore logico-argomentativo richiesto ai motivi d'impugnazione.

A tal fine e' stato ridefinito l'articolo 581 c.p.p., che regola i requisiti formali dell'impugnazione, richiedendosi, a pena di inammissibilita', non solo la "specificita'" dei motivi, ma anche dell'enunciazione dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, nonche' delle richieste, anche istruttorie.

Di guisa che un atto privo della necessaria specificita' dei predetti enunciati non costituisce valida forma d'impugnazione e non e' idoneo a produrre gli effetti introduttivi del giudizio del grado successivo, con conseguente preclusione all'emissione di una pronuncia diversa dalla declaratoria di inammissibilita'.

1.1.3. Nel quadro cosi' delineato, assume particolare rilevanza la dicotomia capi-punti della sentenza, funzionale a qualificare - in punto di ammissibilita' - l'atto di impugnazione delimitandone con precisione l'oggetto, in modo che sia lo stesso impugnante a circoscrivere gli esatti confini del gravame al fine di scongiurare impugnazioni generiche o dilatorie (V. Sez. U., 17 ottobre 2016, n. 10251, Michaeler, Rv. 235699).

Nella delineata prospettiva, per capo si intende la statuizione emessa in relazione ad una incolpazione che assume autonomia rispetto ad altre parti (o capi) della decisione, tanto da poter costituire ex se oggetto di sentenza (V. Sez. U., n. 10251, Rv. 235697 cit. ibidem; Sez. U., 19 gennaio 2000, n. 1, Rv. 216239, cit. ibidem). In altri termini, il capo corrisponde a quella parte di decisione che sarebbe stata idonea, di per se' sola, ad esaurire il contenuto della sentenza e che, trovandosi invece inserita all'interno di decisione cumulativa, puo' essere da questa "scissa senza che il resto della sentenza cada". Il giudicato, difatti, si forma sul capo, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilita' soltanto allorquando siano divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli (V. Sez. U., 9 marzo 2007, n. 10251, cit. ibidem).

Il punto, invece, assume portata piu' limitata ed e' costituito da ogni singolo tema affrontato all'interno di un capo di decisione, relativamente all'accertamento del fatto storico, all'attribuzione di questo all'imputato, alla sua qualificazione giuridica, all'eventuale inesistenza di cause di giustificazione, all'elemento soggettivo e, nel caso di condanna, all'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla determinazione della pena.

Con la conseguenza per cui ad ogni capo corrisponde una pluralita' di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale la potestas decidendi non puo' considerarsi esaurita se non quando siano stati affrontati e argomentativamente risolti tutti i presupposti della pronuncia finale su ciascun reato.

Come osservato in dottrina, poiche' il giudicato si forma sui capi della sentenza e non sui punti di essa - che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilita' del processo nella fase delle impugnazioni - in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilita' dell'imputato determina una preclusione su tale punto, ma non e' idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorita' di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnazione abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicche' la res iudicata si

forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

1.1.4. Con riferimento al requisito della specificità riferito alle prove, in relazione alla inesistenza, omessa ed erronea valutazione delle stesse, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile anche in fase di appello, deve avere un oggetto del tutto definito o attenersi alla proposizione di un dato storico chiaro e non opinabile. Riguardo, poi, l'omessa assunzione, rilevano le violazioni delle regole del contraddittorio sulla formazione della prova e del diritto alla prova contraria. Di conseguenza, qualora durante il giudizio di primo grado sia stata tempestivamente richiesta dall'imputato una prova contraria ex articolo 190 c.p.p., quest'ultima, se negata dal giudice di primo grado - perché manifestamente superflua o irrilevante - può essere ammessa dal giudice di secondo grado ove il relativo motivo di impugnazione sia stato indicato nell'atto di appello con la necessaria specificità.

1.1.5. La nuova formulazione dell'articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) impone, infine, l'onere per l'impugnante di individuare in forma specifica le richieste principali e secondarie (che possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da questi emergano in modo inequivoco V. Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 29235, Amato, Rv. 248205; Sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 7742, P.G. in proc. Gaudioso, Rv. 228978; Sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412, Caratossidis, Rv. 224932).

In tale contesto - come segnalato da autorevole dottrina - se rispetto alle prime la richiesta di assoluzione deve contenere l'esatta indicazione della formula in relazione alla quale viene prospettata l'esigenza di rivisitazione della sentenza di primo grado, e' nei confronti delle richieste secondarie che la modifica si mostra particolarmente rilevante: le stesse, invero, vanno formulate in adeguato ordine logico, con la conseguenza che non sono più consentite eventuali richieste subordinate inserite nel corpo dei motivi che devono, invece, essere chiaramente ed analiticamente espresse con riguardo alle circostanze; al giudizio di bilanciamento; alla determinazione della pena; ai benefici della sospensione condizionale e della non menzione; alla conversione della pena detentiva; alla confisca e alle altre misure di sicurezza.

1.2. Gli interventi riformatori citati rafforzano il collegamento sistematico fra gli articoli 581 e 546 c.p.p. in termini ancor più stringenti, confermando il principio secondo cui l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti.

1.2.1. Nella delineata prospettiva, ha costituito obiettivo del legislatore definire un modello legale di motivazione che rendesse maggiormente esplicita la parte giustificativa della sentenza, ponendosi questa quale effettivo paradigma devolutivo al quale commisurare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione dell'organo ad quem, nel senso che la piattaforma decisionale deve essere chiara perché è su questa che si circoscrive la devoluzione al giudice d'appello.

Di guisa che il giudizio di secondo grado non può (più) avere ad oggetto la mera ripetizione di valutazioni già compiute e la necessaria specificità comporta che l'appello viene a configurarsi come giudizio critico su punti specificamente dedotti, rappresentando una fase eventuale destinata alla individuazione di un errore della sentenza di primo grado, se esistente, con la conseguenza per cui ove i motivi non siano idonei a rappresentare l'esistenza e l'incidenza dell'errore, l'atto di appello è destinato alla declaratoria di inammissibilità.

Nel delineare in tal guisa struttura e funzione dell'impugnazione, l'intervento riformatore ha raccolto gli approdi più avanzati della giurisprudenza di legittimità che, ancor prima dell'emanazione della

L. n. 103 del 2017, hanno evidenziato la natura dell'appello come giudizio critico e di controllo sui motivi tassativamente enunciati all'interno dell'impugnazione, sanzionando con la inammissibilità per difetto di specificità dei motivi la mancata esplicita enunciazione ed argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

1.2.2. In tale evoluzione interpretativa si pone la decisione delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016, dep. 2017, n. 8825, Galtelli, Rv. 268823, che ha affermato la piena equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, quanto alla specificità dei motivi di censura, validando la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in difetto di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Secondo le Sezioni Unite, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili "non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato" (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo "non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato" (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)".

Di guisa che ad uno standard di determinatezza intrinseca - enucleabile nella necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi - viene a giustapporsi un ulteriore profilo di determinatezza estrinseca, riferibile al rapporto critico e puntuale tra ragioni della decisione e fondamento razionale delle correlative censure, e l'ammissibilità dell'impugnazione viene ad essere correlata alla sufficiente argomentazione del motivo ed all'esplicito collegamento del medesimo alla specifica parte della sentenza che si intende impugnare. Cosicché i motivi di appello devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame e di evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cfr., ex multis, Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 1770, P.G. in proc. Lombardo, RV 254204).

Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'articolo 597 c.p.p., comma 2, lettera b), nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello (SS. UU., 27 ottobre 2016, ibidem).

1.2.3. Nella ricostruzione operata, il requisito della specificità viene a costituire l'asse portante delle prescrizioni richieste dall'articolo 581 c.p.p. e la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva in merito alla valutazione di ammissibilità ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c).

Siffatta impostazione si muove in coerenza con quanto già previsto nel processo civile, dove alla specificità dell'impugnazione si aggiunge l'ulteriore previsione della ragionevole probabilità che l'impugnazione venga accolta secondo un giudizio prognostico di plausibile fondatezza. Anche in tal caso, la disciplina dei requisiti formali dell'atto di appello contenuta nell'articolo 342 c.p.c., come inciso dalla riforma del 2012, è stata rimodulata secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che avevano precisato i contorni della specificità in stretta correlazione con il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, sottolineando come - affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato - non sia sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri

ad incrinare il fondamento logico giuridico (Cfr., ex multis, Sez. U. Civili, 9 novembre 2011, n. 23299, RV. 620062.).

Anche in tal caso la riforma normativa, dando pieno riscontro a siffatto orientamento, ha eliminato il generico riferimento ai motivi specifici dell'impugnazione, prevedendo che l'appello debba essere motivato, con la diretta sanzione dell'inammissibilita' nei casi in cui la motivazione non contenga l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ovvero l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

1.3. Alla luce della ricostruzione che precede, la riforma delle impugnazioni "tende a ricondurre l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata", con finalita' dissuasive rispetto ad impugnazioni dilatorie o troppo generiche, in piena attuazione del c.d. principio del *tantum devolutum quantum appellatum* ed in tale impostazione la specificita' dei motivi - con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto - diviene elemento essenziale ai fini dell'ammissibilita' dell'impugnazione, che non puo' limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure si sia gia' espresso, ovvero tendere alla prospettazione della mera ricostruzione alternativa dei fatti, senza l'indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione.

Di conseguenza, cosi' come previsto per tutte le impugnazioni, a seguito della riforma, anche nell'appello il combinato disposto dell'articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c) comporta l'inammissibilita' dell'impugnazione in caso di genericita' dei relativi motivi: per escludere tale patologia, come ampiamente ribadito in dottrina, e' necessario che l'atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso alla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame V. Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).

2. Alla stregua degli enunciati canonici valutativi, la statuizione di inammissibilita' resa dalla Corte d'appello s'appalesa assunta fuori dei casi consentiti.

2.1. Con l'atto d'appello, l'imputata aveva dedotto l'indeterminatezza della contestazione, nel punto relativo all'aggravante, risolta nella sola evocazione dell'articolo 625 c.p., in presenza della mera indicazione di un collegamento alla rete; questione che, involgendo le caratteristiche del collegamento in termini di mezzo fraudolento (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974), la verifica in concreto della violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020, dep. 2021, Colucci, Rv. 280472) ed il rapporto con la diversa aggravante della violenza sulle cose (alla quale, invece, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento, e di cui non e' incontrovertita la fungibilita' rispetto all'ulteriore aggravante di cui all'articolo 625 c.p., n. 2: V. Sez. 5, n. 10769 del 21/02/2008, Di Monaco, Rv. 239483), introduce, semmai, ad una valutazione di (in)fondatezza, ma che esclude la genericita' della censura, anche solo ove si consideri che, sul punto, il capo d'imputazione non risulta corredato da esplicita enunciazione normativa.

Allo stesso modo, con il gravame era stata posta l'ulteriore questione, sostenuta da allegazioni documentali, dell'epoca nella quale la ricorrente aveva ricevuto l'assegnazione dell'alloggio; censura diretta alla confutazione dell'elemento soggettivo del reato, criticando l'asserito automatismo accolto in primo grado, e, comunque, ancora una volta, involgente valutazioni inerenti la fondatezza o meno della prospettazione dell'appellante, piuttosto che l'inammissibilita' delle relative doglianze.

2.2. Del resto, e' la stessa formulazione testuale del provvedimento impugnato che, pur richiamando succintamente le coordinate della deliberazione di inammissibilita', finisce per contrastare analiticamente la fondatezza delle censure, in tal modo ulteriormente attestandone la specificita'.

Di guisa che, nel sindacare le - specifiche - censure dell'appellante, contrastandone i rilievi, la Corte territoriale ha, in realta', espresso un giudizio di manifesta infondatezza dell'impugnazione che, in quanto tale, non puo' essere oggetto di deliberazione nelle forme di cui all'articolo 591 c.p.p., comma 2.

Il sindacato sull'ammissibilita' dell'appello, condotto ai sensi degli articoli 581 e 591 c.p.p., non puo', invero, ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (articolo 606 c.p.p., comma 3) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello (Sez. U, ibidem, Rv. 268823), non essendo la manifesta infondatezza espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilita' dell'impugnazione. Il giudice d'appello non potra', pertanto, fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'articolo 591 c.p.p., comma 2, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e pero' caratterizzati da specificita' intrinseca ed estrinseca.

3. Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata perche' la Corte territoriale, in piena liberta' di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.